

Roma

9 febbraio 2012

Prot. URC/UCR/ULG/000327

Agli Associati

Loro Sedi

Accordo tra Associazione Bancaria Italiana e Associazioni dei consumatori a seguito della seconda proroga dei termini della sospensione delle rate dei mutui alle famiglie

L'Accordo e il Documento Tecnico per la sospensione delle rate dei mutui nell'ambito del più ampio programma di intervento a sostegno del mercato del credito *retail* denominato "Piano Famiglie", siglato il 18 dicembre 2009 tra ABI e 13 Associazioni dei Consumatori, ha rappresentato negli ultimi due anni il principale strumento di sostegno delle famiglie al verificarsi di eventi che possono ridurre la capacità di rimborso delle rate dei mutui.

Attesa la scadenza in data 31 gennaio 2012 dell'"Accordo per la seconda proroga dei termini della sospensione delle rate del mutuo" - sottoscritto dall'ABI e dalle Associazioni dei consumatori il 19 luglio 2011, dopo quello già siglato il 26 gennaio dello stesso anno - si è reso opportuno definire una possibile strategia di uscita dall'iniziativa anche in considerazione della congiuntura economica che segnala il permanere di una ripresa ancora debole.

Tale strategia è stata formalizzata nell'allegato Accordo sottoscritto da ABI e da 13 Associazioni dei consumatori il 31 gennaio 2012. L'Accordo rinvia al Documento Tecnico allegato all'Accordo stipulato il 18 novembre 2009 e prevede che:

- la data per la presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui di cui al punto 6, primo bullet, del Documento Tecnico è prorogata al 31 luglio 2012;
- l'arco temporale entro il quale dovranno verificarsi gli eventi che determinano l'avvio della sospensione di cui al punto 5, primo bullet, del Documento Tecnico, è prorogato al 30 giugno 2012;

- in ottemperanza alle previsioni delle Disposizioni di Vigilanza per le banche, l'arco temporale per la definizione di ritardo nel pagamento delle rate di cui al punto 1, terzo bullet, punti (i) e (ii) del Documento Tecnico, è rimodulato a 90 giorni;
- a conclusione del predetto periodo di proroga, ciascuna Banca aderente avvierà o svilupperà iniziative autonome di sostegno alle famiglie;
- restano immutati tutti gli altri contenuti del Documento Tecnico e potranno essere ammesse alla sospensione soltanto le operazioni che non ne abbiano già fruito.

Inoltre le parti hanno sottoscritto il comune impegno a:

- promuovere emendamenti al Fondo di cui all'art. 2, comma 475 e ss., legge 24 dicembre 2007 n. 244 (cd. Fondo Gasparri), anche al fine di estendere l'ammissione al beneficio della misura a categorie di eventi, precedentemente escluse, in linea con le fattispecie previste nell'Accordo per la sospensione delle rate dei mutui nell'ambito del Piano Famiglie e con quanto emerso nel confronto degli ultimi mesi;
- promuovere un confronto congiunto con gli altri soggetti partecipanti al Tavolo di attuazione del Piano Famiglie – al quale è invitato a partecipare anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze - al fine di realizzare le possibili sinergie e di verificare i possibili miglioramenti da apportare al funzionamento delle altre misure di sostegno previste dal Piano Famiglie;
- monitorare le misure adottate dagli Associati per il pagamento delle somme relative al periodo di sospensione.

L'ABI si è impegnata inoltre a promuovere un'informativa del citato Accordo attraverso apposite iniziative comunicazionali.

Le Banche già aderenti alla sospensione dei mutui nell'ambito del Piano Famiglie estendono automaticamente la propria attività a quanto previsto dall'Accordo, salvo che non comunichino all'ABI (al numero di fax 066767366; oppure all'indirizzo email cr@abi.it) volontà diversa entro 20 giorni lavorativi dalla data di invio della presente lettera circolare.

Confidando in una convinta e sollecita adesione delle Banche e degli Intermediari finanziari all'iniziativa, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Giovanni Sabatini
Direttore Generale
